

Videosorveglianza all'interno delle scuole e diritti fondamentali dei minori

Original

Videosorveglianza all'interno delle scuole e diritti fondamentali dei minori / Esposito, MARIA SAMANTHA. - In: FAMILIA.
- ISSN 2531-6796. - ELETTRONICO. - (2019), pp. 1-3.

Availability:

This version is available at: 11583/2878578 since: 2021-03-30T09:52:05Z

Publisher:

Pacini Editore

Published

DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)



<http://www.rivistafamilia.it/2019/01/28/videosorveglianza-allinterno-delle-scuole-diritti-fondamentali-dei-minori/>

Videosorveglianza all'interno delle scuole e diritti fondamentali dei minori

Di MARIA SAMANTHA ESPOSITO - 28 gennaio 2019

Videosorveglianza all'interno delle scuole e diritti fondamentali dei minori

di MARIA SAMANTHA ESPOSITO

Il dibattito intorno alla videosorveglianza all'interno delle scuole solleva una riflessione di ampio respiro in merito all'esigenza di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti coinvolti nel trattamento.

Sul tema è da ultimo intervenuta una proposta di legge che prevede alcune disposizioni in materia, tra l'altro, di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, allo scopo di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e di abuso, anche di natura psicologica (la proposta era già stata presentata – senza esito – nel corso del 2016). Il testo definitivo della proposta è stato approvato dalla Camera ed è attualmente all'esame del Senato.

Tra le previsioni contenute nel testo trasmesso al Senato possono annoverarsi: la necessità di introdurre misure dirette ad assicurare l'idoneità professionale e attitudinale del personale che presta la propria attività all'interno delle strutture scolastiche; la necessità di introdurre strumenti in grado di assicurare un maggior coinvolgimento dei familiari, allo scopo, tra l'altro, di accrescere la fiducia di questi ultimi nelle relazioni con i docenti; la possibilità di introdurre sistemi di videosorveglianza, ove gli stessi siano ritenuti necessari al fine di assicurare il benessere dei minori presenti all'interno delle strutture educative.

Considerata pertanto l'attuale (salvo, dunque, eventuali modifiche) discrezionalità rimessa dal disegno di legge in merito all'installazione dei sistemi di videosorveglianza, sembra opportuno svolgere alcune osservazioni con riguardo agli interessi che possono venire in considerazione nel caso concreto. Sebbene, infatti, non possa essere messa in discussione l'esigenza di prevenire o fermare fenomeni di abuso e di violenza sui minori, nell'individuare gli strumenti più adeguati al perseguimento di tale finalità occorre nondimeno considerare le conseguenze negative che possono derivare dall'attività di sorveglianza.

In questo contesto, può osservarsi come l'attività di monitoraggio continuo, oltre ad incidere sull'autonomia e autodeterminazione dei docenti nell'adempimento della loro prestazione, è suscettibile di arrecare pregiudizio agli stessi minori coinvolti. Nello specifico, con riferimento ai minori, oltre ai profili legati all'esigenza di salvaguardare la riservatezza e la sicurezza delle

informazioni personali, possono venire in considerazione, altresì, profili inerenti alla necessità di assicurare il libero e armonico sviluppo dei medesimi.

Forme di sorveglianza invasiva e continua sono invero in grado di limitare i comportamenti dei soggetti coinvolti e, in particolare, sono suscettibili di incidere sulla spontaneità dei rapporti tra l'insegnante e l'alunno, nonché sui rapporti sociali tra gli stessi minori [tali aspetti sono stati altresì posti in luce dal Garante per la protezione dei dati personali, cfr.: provvedimento 8 maggio 2013, n. 230, doc. web n. 2433401, ove il Garante era stato chiamato a pronunciarsi in merito all'installazione di un sistema di videosorveglianza, tramite *webcam*, all'interno delle aule didattiche di un asilo nido, idoneo a consentire ai genitori un controllo a distanza dei propri figli; audizione del presidente del Garante in merito alla proposta di legge sulla videosorveglianza nelle scuole: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9046262> (con riferimento alla proposta di legge da ultimo presentata) e <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5301830> (con riferimento alla proposta di legge presentata nel corso del 2016)].

A questi rilievi possono poi aggiungersene altri di carattere etico-sociale. Un'attività di monitoraggio continua nei confronti dei minori potrebbe, infatti, essere suscettibile di entrare nella loro "quotidianità" e, dunque, trasmettere l'idea che la soggezione all'altrui sorveglianza rappresenti una circostanza "normale" [in proposito, cfr., le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali formulate in occasione dell'audizione del 22 novembre 2016, sul disegno di legge in tema di prevenzione e abusi in asili e case di cura, <https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5696272>; nonché del Gruppo europeo dei Garanti per la protezione dei dati personali: Article 29-Data Protection Working Party, *WP 147, Working Document on the protection of children's personal data (General guidelines and the special case of school)*, del 18 febbraio 2008, in merito all'impiego di sistemi di videosorveglianza all'interno delle scuole; Article 29-Data Protection Working Party, *WP 115 Working Party 29 Opinion on the use of location data with a view to providing valueadded services*, del 25 novembre 2005, relativa all'impiego di sistemi di localizzazione da parte dei genitori nei confronti dei propri figli].

Alla luce di quanto osservato, è opportuno che la possibilità di introdurre sistemi di videosorveglianza all'interno delle scuole venga valutata con particolare rigore e che, di contro, si rafforzi l'intento di introdurre strumenti più efficaci e meno invasivi per prevenire fenomeni di abuso e di violenza sui minori (come, ad esempio, le misure di valutazione dell'attitudine professionale dei docenti, già

previste dalla proposta di legge, ma anche misure volte ad agevolare la migliore gestione dello stress da parte del personale, quali, in primo luogo, turni di lavoro che tengano conto di queste specifiche esigenze).

Le considerazioni sopra svolte si pongono in linea con il principio di proporzionalità del trattamento dei dati personali, che impone di individuare gli strumenti più adeguati alle finalità perseguite, alla luce di un necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, nonché con la più ampia considerazione dei rischi concernenti l'uso dei dati accolta dal Regolamento (UE) 2016/679, non circoscritta ai soli profili inerenti alla riservatezza dell'interessato e alla sicurezza dei dati, ma estesa, altresì, agli ulteriori diritti e libertà fondamentali suscettibili di subire un pregiudizio in occasione di un determinato trattamento.